

IL DECRETO-LEGGE N. 130 DEL 2021. CONTENIMENTO AUMENTO DEI PREZZI NEL SETTORE ELETTRICO E DEL GAS

Il decreto-legge n. 130 del 2021 è stato [approvato dal Governo a fine settembre](#) al fine di **ridurre l'impatto dell'incremento del costo dell'energia** registrato nel corso della seconda parte del 2021 sulle **bollette dei consumatori**, con specifico riferimento al quarto trimestre del 2021. Tali aumenti hanno pesantemente inciso **sul costo di produzione dell'energia elettrica e sull'utilizzo del gas sia per riscaldamento**, in previsione dell'inverno, sia nelle **attività industriali** dove lo stesso è utilizzato nel processo produttivo.

A fronte di un aumento superiore al 45% della bolletta dell'elettricità e di oltre il 30% di quella del gas, il decreto consente di **limitare l'impatto della crescita dei prezzi delle materie prime** a +29,8 per cento per la bolletta dell'elettricità e a +14,4 per cento per quella del gas ([Comunicato stampa del 28 settembre di ARERA](#)).

Le misure contenute nel decreto-legge hanno un impatto pari a complessivi 3,5 miliardi di euro, con **effetti positivi per 29 milioni di famiglie e 6 milioni di utenze elettriche** "non domestiche", essenzialmente **microimprese e piccole imprese**.

La parte più sostanziale del decreto-legge è quindi senz'altro quella relativa al settore elettrico e del gas, dopo che ha raggiunto picchi particolarmente elevati nel mese di ottobre, con riferimento sia all'elettricità sia al gas.

La **seconda parte** del provvedimento ha natura ordinamentale ed è prevalentemente dedicata alla **abrogazione di norme rimaste inattuato**, che prevedono l'intervento di atti regolamentari o comunque di atti attuativi non più necessari.

"Sicuramente – [ha dichiarato Diego Zardini annunciando il voto favorevole del PD](#) su questo provvedimento – tutte queste azioni dovranno allacciarsi anche ad **una riforma strutturale dei meccanismi con cui viene calcolata la tariffa dell'energia elettrica e del gas**, sicuramente dovranno essere affiancate da **idonee politiche energetiche e industriali**, così come da una **politica estera adeguata a questo scenario mondiale**. Sarà bene lavorare per una **diversificazione dei Paesi fornitori**, aumentando gli **stoccaggi del gas**, anche in via volontaria, al fine di ridurre la ricattabilità dell'Unione europea. Ultimo ma non ultimo, sullo sfondo rimane la carta della **politica monetaria** che deve essere maneggiata con grande cura oltre che, ovviamente, in **coordinamento con tutti i Paesi dell'area euro** per evitare che un eventuale **aumento dei tassi di interesse**, di cui si sta già parlando, possa raffreddare la crescita e il recupero del terreno che abbiamo perduto durante la pandemia".

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale” (approvato dal Senato) [AC 3366](#) e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla X Commissione Attività produttive in sede Referente.

CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DEGLI AUMENTI DEI PREZZI NEL SETTORE ELETTRICO

L’articolo 1, comma 1, conferisce, anche per il IV trimestre 2021¹, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), l’importo di 1.200 milioni di euro destinati a parziale **compensazione degli oneri generali di sistema per tutte le utenze elettriche**, di cui 700 milioni specificamente destinati al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica. Si tratta di somme provenienti dai proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (CO₂) di competenza del Ministero della transizione ecologica (MITE). Gli ulteriori 500 milioni sono trasferiti a CSEA entro il 15 dicembre 2021. **Il comma 2** prevede che l’ARERA provveda ad **annullare**, per il IV trimestre 2021, **le aliquote relative agli oneri generali di sistema² applicate alle utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione**, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW³. A tal fine, entro il 15 dicembre 2021, sono trasferite a CSEA ulteriori risorse, pari a 800 milioni di euro.

CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DEGLI AUMENTI DEI PREZZI NEL SETTORE DEL GAS NATURALE

L’articolo 2, comma 1, riduce l’aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali. In dettaglio, il **comma 1** prevede che, in deroga a quanto previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto), le somministrazioni di **gas metano usato per combustione per usi civili e industriali⁴**, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei **mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021**, sono assoggettate all’**aliquota IVA del 5%**. Qualora tali somministrazioni siano contabilizzate sulla base di **consumi stimati**, l’**aliquota IVA del 5% si applica anche** alla differenza derivante dagli **importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili**, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021. Il

¹ La misura era stata già prevista per il III trimestre dell’anno in corso, dall’articolo 5-bis del D.L. n. 73/2021 “Sostegni-bis” (Legge n. 106/2021).

² La relazione illustrativa al disegno di legge in esame evidenzia che gli oneri di sistema rappresentano circa il 30% dei costi in bolletta.

³ Come ad esempio negozi, piccole e medie imprese, attività artigianali, commerciali o professionali, capannoni e magazzini.

⁴ Di cui all’articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (D.lgs. n. 504 del 1995).

comma 2 prevede che ARERA provveda a **ridurre**, per il medesimo trimestre, le **aliquote relative agli oneri generali** gas fino a concorrenza dell'importo di 480 milioni di euro. Tale importo è trasferito a CSEA entro il 15 dicembre 2021.

RAFFORZAMENTO DEL BONUS SOCIALE ELETTRICO E GAS

L'**articolo 3** assegna all'ARERA il compito di rideterminare, per il trimestre ottobre-dicembre 2021 le **agevolazioni relative alle tariffe** per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai **clienti domestici economicamente svantaggiati** ed ai **clienti domestici in gravi condizioni di salute** e la corrispondente compensazione della **spesa per la fornitura di gas naturale**⁵. È previsto un onere di 450 milioni di euro, trasferito entro il 15 dicembre 2021 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

MISURE PER AUMENTARE LA LIQUIDITÀ DEI MERCATI DELL'ENERGIA E RIDURRE I COSTI DELLE TRANSAZIONI

L'**articolo 3-bis** estende **anche ai contratti di fornitura e ai contratti in essere o stipulati entro il 31 dicembre 2022 con Stati non appartenenti all'Unione europea**, ma con essa direttamente interconnessi ovvero in **Stati aderenti al Trattato di Atene** del 25 ottobre 2005 (**Comunità dell'energia**), la **disciplina sulla clausola di "close-out netting"**, che diviene pertanto valida ed efficace anche in caso di concorrenza con l'apertura di una procedura di risanamento, di ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, di natura concorsuale o pre-concorsuale, con o senza spossessamento del debitore, nei confronti di una delle parti.

La clausola viene utilizzata nelle transazioni soprattutto finanziarie e relative all'energia per proteggere una parte dall'inadempimento dell'altra. Infatti, con la clausola accade che qualora una delle parti sia inadempiente o insolvente, si verifichino l'anticipazione ad una data determinata della scadenza delle obbligazioni in essere e la compensazione delle posizioni attive e passive delle parti, con la liquidazione della sola differenza. In pratica, il contraente interessato acquisisce il diritto di risolvere il contratto e le prestazioni pattuite, con conseguente compensazione dei reciproci crediti.

Fonte: [Dossier n. 460/2](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato, Dipartimento Attività Produttive del 15 novembre 2021

RESILIENZA A GARANZIA DELLA SICUREZZA DEL SISTEMA ENERGETICO

L'**articolo 3-ter** precisa le **competenze del MITE**, inserendo lo specifico riferimento alla "**garanzia di resilienza**" nell'ambito dell'attuazione dei **processi di liberalizzazione dei**

⁵ Attualmente prevista a favore delle famiglie economicamente svantaggiate aventi già diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica.

mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e **tutela dell'economicità e della sicurezza** del sistema⁶.

ABROGAZIONE E MODIFICA DI DISPOSIZIONI DI LEGGE CHE PREVEDONO L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

L'articolo 4, comma 1, reca l'abrogazione delle disposizioni elencate dall'Allegato 1 al presente decreto-legge, come modificato dal Senato.

Il **comma 2**, nel testo approvato dal Senato, modifica la disciplina relativa al **corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale** per le **attività di sostegno** didattico e l'inclusione scolastica nella **scuola dell'infanzia** e nella **scuola primaria** previsto dall'art. 12 del d.lgs. 66/2017. Si stabilisce ora che **i piani di studio e le modalità attuative e organizzative** del (solo) corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, nonché i criteri per il riconoscimento dei CFU relativi alle didattiche dell'inclusione e gli ulteriori requisiti necessari per l'accesso al medesimo corso sono **definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'istruzione**⁷. Le novità si applicheranno a decorrere dall'a.a. 2025/2026.

Il **comma 3** dispone un'ulteriore **proroga** (dal 30 settembre) **al 30 novembre 2021**, in attesa di un apposito decreto interministeriale di regolazione della materia, del termine per l'applicazione di un regime transitorio per la **sorveglianza radiometrica** previsto dal decreto legislativo n. 100 del 2011, che ha introdotto una nuova disciplina per l'adozione di misure idonee ad evitare il **rischio di esposizione delle persone a livelli anomali di radioattività e di contaminazione dell'ambiente**.

Il **comma 3-bis**, introdotto al Senato, prevede l'**abrogazione** delle disposizioni sul **sistema di valutazione** delle attività delle **scuole italiane all'estero** e della relativa norma di copertura finanziaria.

DISPOSIZIONI VARIE

Gli articoli 5 e 6 contengono le **disposizioni sulla copertura finanziaria** e sulla **entrata in vigore del decreto-legge**, vigente dal 28 settembre 2021.

A seguito di una modifica introdotta al Senato, il titolo del decreto-legge è integrato con l'aggiunta dell'espressione *“nonché per l'abrogazione o la modifica di disposizioni che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi”*, per dare maggiore evidenza alle disposizioni recate dall'articolo 4 e dall'Allegato 1 al decreto in esame (art. 1 del disegno di legge di conversione).

⁶ Per ulteriori approfondimenti si veda il [dossier n. 362/2](#) Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, schede di lettura, del 9 aprile 2021, pp. 7-21.

⁷ Adottato ai sensi dell'art. 17, co. 95, della L. 127/1997.

	ELENCO DELLE DISPOSIZIONI ABROGATE - ALLEGATO 1 (di cui all'art. 4 comma 1)
1	Articolo 1, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 .
2	Articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 .
3	Articolo 51, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 .
4	Articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 .
5	Articolo 1, comma 468, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 . (Legge di Bilancio 2019)
6	Articolo 74, comma 7-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 .
7	Articolo 1, comma 146, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 .
8	Articolo 1, comma 51, della legge 13 luglio 2015, n. 107 .
8-bis	Articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 .
8-ter	Articolo 1, commi 68 e 69, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 . (Legge di Bilancio 2019)